



V LEGISLATURA (1990 - 1995)

Eletto il 27 luglio 1990.
In carica fino al 5 agosto 1992.

Antonio Signore è nato a Minturno (Latina) il 20 settembre 1940. Coniugato, tre figli, laureato in Lettere presso L'Università Federico II di Napoli, è ordinario di Lingua e Letteratura italiana e latina nei Licei - docente, sin dalla sua istituzione, nel Liceo "Leon Battista Alberti" di Minturno.

E' iscritto all'Ordine nazionale dei giornalisti di Roma. Il suo percorso, al di fuori della Scuola, è tutto interno a ruoli istituzionali e politici.

Per tre quinquenni, dal 1980, è consigliere comunale di Minturno e consigliere provinciale di Latina.

Dal 1985 al 1989 è Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Latina.

Dall'ottobre 1983 all'ottobre 1985 cura rapporti con gli enti locali presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Sen. Gennaro Acquaviva.

Nel 1990 è eletto Consigliere regionale del Lazio e nel corso della legislatura ricopre ininterrottamente il ruolo di Presidente del Consiglio regionale del Lazio (luglio 1990- luglio 1992), di assessore regionale alla Sanità (luglio 1992-marzo 1994) e di Presidente della Commissione Trasporti e lavori pubblici (aprile 1994- giugno 1995).

Ricopre, sempre come socialista, sin dagli anni '60, ruoli di direzione politica a tutti i livelli: provinciale, regionale e nazionale.

Dal 2003 al 2006 è stato presente nell'Assemblea e nel Consiglio generale dell'ACI, su indicazione della Conferenza delle Regioni.



Legge regionale 29 gennaio 1991, n. 6

Intervento della Regione per la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere nella valle Tiberina

Art. 1

I. Al fine di favorire la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere nel comune di Monterotondo la Regione interviene con uno stanziamento pluriennale di lire 1.000 milioni.

Art. 2

I. Il contributo deve essere richiesto dal comune di Monterotondo allegando alla richiesta la delibera con la quale si approva il progetto di massima del parco territoriale attrezzato da realizzare e nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'opera ed il loro reperimento.



Legge regionale 10 aprile 1991 n° 15

Modifiche e integrazioni della Legge Regionale 11 aprile 1985 N° 37" concernente "Istituzione del servizio di protezione civile Regione Lazio

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in conformità a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, promuove con le modalità di cui alla presente legge, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, interventi, anche a carattere integrativo, volti alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni da eventi calamitosi.

Art. 2 (Specificazione degli interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 con-

sistono in attività di previsione, di prevenzione e di emergenza per ipotesi di rischio quali: eventi sismici, disastri idrogeologici, nubifragi e mareggiate, eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni, incendi boschivi ed incendi di grandi dimensioni, diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici; ogni altra calamità, anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato.



Legge regionale 26 luglio 1991, n. 31

Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88.

Art. 1

I. La Regione, promuove e coordina lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali ed ambientali nell'ambito regionale, anche in collegamento con i competenti organi dello Stato.

Art. 2

I. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo la Regione si avvale del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che si configura quale struttura aperta alla consultazione del pubblico. [Omissis]

La diagnosi sulla sanità dell'ex assessore regionale Signore

"E' necessario che la Giunta Regionale assuma scelte e iniziative coraggiose e traduca i principi di normative regionali che pure esistono in atti concreti che sono di competenza propria, oltre che del Consiglio Regionale. Come si fa a meravigliarsi che in provincia di Latina il 42% dell'utenza si rivolge fuori provincia o a strutture private? Il Presidente Storace e l'Assessore alla Sanità Saraceni intervengono con decisione e con scelte capaci di produrre le premesse per taluni obiettivi che sono quelli riferiti ai criteri di funzionalità, efficienza ed eco-



nomicità. Nel Lazio credo che vi sia una sola Residenza sanitaria assistita, ultimata quasi, con fondi pubblici. E pure la si ignora e si pensa di eliminare dal presidio di Minturno servizi strettamente collegati alla RSA, di cui si tiene conto sia nella L.R. 55/93 che nella L.R. 41/93, istituitiva proprio delle residenze sanitarie ma come vogliamo dare risposta ai bisogni dei cittadini e impedire la spesa fuori provincia, se poi 10 unità in ra-



Legge regionale 29 luglio 1991, n. 32

Istituzione della strada dei santuari francescani

Art. 1

I. La Regione in conformità con i propri obiettivi di sviluppo economico, culturale e turistico, al fine di valorizzare la "Valle Santa" reatina e di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico-monumentale e quello culturale, delle tradizioni popolari e religiose istituisce la "strada dei santuari francescani" interessante i comuni di Rieti, Greccio e Poggio Bustone secondo la cartografia allegata in scala 1:100.000 (Omissis).

Art. 2

I. La "strada dei santuari francescani" sarà indicata da apposita segnaletica recante la dicitura della strada e da un simbolo grafico che identifichi la strada stessa, ispirato alle caratteristiche storiche, religiose e culturali del percorso.

Art. 3

I. La provincia di Rieti, in accordo con i comuni interessati e con l'ente provinciale del turismo di Rieti, redigerà un piano pluriennale di interventi per le attrezzature, valorizzazione e promozione del percorso e dei luoghi attraversati, per la realizzazione di attività culturali e turistiche ad esso collegate.



Legge regionale 23 settembre 1991, n. 50

Contributo della Regione Lazio a favore dell'archivio storico di Montecassino

Art. 1

I. La Regione concede all'Abbazia di Montecassino per l'archivio storico un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, e la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico.

Art. 2

I. Il contributo di cui al precedente articolo viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 3

I. Per l'anno 1991 il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma del precedente art. 2.



Legge regionale 15 febbraio 1992, n. 8

Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari

Art. 1 (Finalità)

I. La Regione, nel quadro delle attività rivolte alla prima accoglienza degli immigrati extracomunitari, legalmente presenti nel territorio regionale, pro-



Il Manifesto di Ventotene

Antonio Signore, già Presidente della Provincia di Latina, è uno dei firmatari dell'atto di nascita dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", costituito il 3 luglio 1987 nella sede della Giunta Regionale del Lazio. Altiero Spinelli è uno dei maggiori promotori di una proposta politica per una federazione degli stati europei, in costante riferimento al manifesto di Ventotene degli anni '40 che citava: "Per un'Eruopa libera ed unita. Progetto di un Manifesto".

muove la realizzazione di una rete di strutture permanenti sul territorio, idonee ad offrire un alloggio temporaneo, con o senza annesso servizio di mensa, per i suddetti immigrati che versano in stato di indigenza.

Art. 2 (Compiti della provincia)

I. Ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 spetta alla provincia:

- redigere un piano provinciale per la realizzazione dei centri sulla base della valutazione delle dinamiche di insediamento degli immigrati, delle richieste avanzate dai comuni e dai progetti propri;
- prevedere nel piano provinciale annuale per i servizi a favore degli immigrati gli oneri di gestione dei centri;
- coordinare la gestione dei centri secondo un sistema omogeneo, promuovendo l'adozione di regolamento di gestione, la stipula di convenzioni per il loro funzionamento fra enti locali, organismi di volontariato, associazioni e comunità straniere riconosciuti ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17;
- controllare la corretta gestione dei centri e verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essi assegnate.

Art. 3 (Contributi)

I. Per la realizzazione delle strutture di cui al presente articolo 1 la Regione concede contributi ai comuni ed alle province del Lazio che presentino progetti tendenti alla costruzione od alla ristrutturazione di fabbricati esistenti, di proprietà pubblica ovvero acquisibili al patrimonio pubblico, per una quota non superiore al 90 per cento della spesa occorrente.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO